Civile Ord. Sez. 5 Num. 27506 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: ANGARANO ROSANNA
Data pubblicazione: 21/10/2026

Avviso di accertamento – Irpef- società a ristretta base – presunzione di distribuzione degli utili.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34305/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,

– ricorrente –

contro

GUALANDRI FRANCESCO

– intimato –

avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. EMILIA-ROMAGNA, n. 1111/2018, depositata il 16 aprile 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2026 dal consigliere Rosanna Angarano.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla Emilgroup s.r.l. tre avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2009, 2010 e 2011,

recuperava a tassazione, ai fini Ires, Iva e Irap, costi che riteneva relativi a operazioni oggettivamente inesistenti. Contestualmente, notificava a Francesco Gualandri, socio unico, ulteriori avvisi di accertamento con i quali, facendo applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili in società a ristretta base, per i medesimi anni di imposta, recuperava a tassazione maggiori redditi di capitale ai fini Irpef.

Francesco Gualandri impugnava gli atti impositivi personali innanzi alla C.t.p. di Modena, la quale accoglieva il ricorso, motivando in ragione dell'annullamento, in separato giudizio, degli atti impositivi societari.

L'Amministrazione proponeva appello che veniva rigettato con la sentenza in epigrafe.

La C.t.r. – pur rilevando che nel giudizio avverso gli atti impositivi societari era stato parzialmente accolto l'appello dell'Amministrazione ed era stata riconosciuta l'indeducibilità di alcuni costi che erano risultati relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti – affermava che dall'accertamento sfavorevole alla società non poteva conseguire automaticamente un analogo giudizio per il singolo socio; che, invece, era necessaria la dimostrazione che i maggiori ricavi accertati a carico della società fossero effettivamente confluiti nella disponibilità di quest'ultimo. Aggiungeva che tale prova non era stata fornita, in quanto l'Amministrazione aveva basato l'accertamento nei confronti del socio sugli esiti dell'accertamento societario e che nessun flusso finanziario dei maggiori ricavi era stato individuato, sicché la presunzione semplice non era suffragata da alcun riscontro oggettivo.

Avverso detta ultima sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, seguito dal deposito di memoria, nei confronti di Francesco Gualandri che è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. Con il primo motivo, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 47, comma 1, t.u.i.r.

Censura la sentenza impugnata per aver erroneamente escluso l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili pur in assenza di elementi probatori di segno opposto.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte, in caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati in quanto la ristrettezza della base sociale implica, in sé, un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utile extrabilancio (tra le più recenti, Cass. n. 7815/2025). Si è precisato, infatti, che il fatto noto è costituito proprio dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione (Cass. n. 15274/2025). Il fondamento logico della costruzione giurisprudenziale si rinviene, pertanto, nella «complicità» che normalmente avvince un gruppo societario composto da poche persone sicché vi è la presunzione che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, salva la prova contraria a carico del contribuente.

La presunzione può essere vinta mediante prova contraria. In tal senso si è precisato che la stessa non contrasta con il diritto ad un equo processo garantito dall'art. 6 CEDU, proprio perché non ha carattere di assolutezza (Cass. n. 18599/2026)

Quest'ultima può consistere, in primo luogo, nella prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati fatti oggetto di distribuzione, ma sono stati accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, oppure percepiti da altri (tra le altre, Cass. n. 17215/2026, Cass. n. 24907/2025). Quanto, invece, alla posizione del socio rispetto alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

società, si è di recente chiarito che il socio può vincere la presunzione, non limitandosi a dimostrare la mera estraneità alla «gestione societaria», bensì, la estraneità alla stessa «vita societaria» e si è aggiunto che tale prova, per essere idonea, deve essere rigorosa, non potendo «esaurirsi in un generico disimpegno o nella semplice assenza di atti gestori, dovendo riguardare il profilo del controllo e dell'informazione sulla vita sociale e la concreta esigibilità dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2476 c.c., avuto riguardo alla specifica situazione societaria […] da intendersi quale effettiva emarginazione o impossibilità di esercitare i poteri di informazione e controllo, eventualmente corroborata da riscontri oggettivi » (Cass. n. 18599/2026, Cass. n. 17215/2026).

2.2. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi in quanto, sebbene si trattasse di società a socio unico, ha ritenuto che gravasse sull'Amministrazione l'onere di provare che i maggiori ricavi accertati in capo all'ente fossero effettivamente confluiti nella disponibilità del socio.

3. Con il secondo motivo l'Amministrazione denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36. Comma 2, lett. d) d.lgs. n. 546 del 1992.

Assume che la sentenza emessa nei confronti della società, richiamata da quella impugnata, contiene motivazione solo apparente nella parte in cui ha escluso l'inesistenza delle operazioni contestate dall'Ufficio.

4. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e degli artt. 19, 21 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 109 t.u.i.r., dell'art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Censura, nuovamente, la sentenza emessa nei confronti della società per aver omesso di verificare gli elementi indiziari addotti dall'Ufficio e per aver valorizzato quanto dedotto dalla parte in ordine all'effettività delle operazioni contestate.

5. I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.

I motivi attingono, non direttamente la sentenza impugnata, bensì la sentenza, resa dalla medesima C.t.r. sull'accertamento societario (sentenza anch'essa oggetto di ricorso per cassazione e annullata con rinvio con la ordinanza n. 5748/2026 di questa Corte). Gli stessi, tuttavia, non colgono la *ratio decidendi* esposta dalla C.t.r. Quest'ultima, infatti, se pure nella parte espositiva ha integralmente riportato la motivazione resa nel giudizio pregiudiziale, non ha fatto proprie le argomentazioni rese in merito all'atto ivi impugnato che era oggetto di altro giudizio; la C.t.r., piuttosto, partendo dal presupposto che quest'ultimo era stato (se pure in parte) ritenuto legittimo, così restando confermata la sussistenza di utili extracontabili, ha ritenuto che tale accertamento, in ogni caso, non potesse esplicare i suoi effetti sul socio in mancanza di prova del transito di quegli utili nella disponibilità di quest'ultimo.

6. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibili il secondo ed il terzo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, inammissibili il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2026.

Il Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale